

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 6

Roma, 27.11.2007

PROT. N. 107961/23/30

Ai Direttori dei Servizi integrati Infrastrutture
e Trasporti - Settore Trasporti
Loro Sedi

Agli Uffici Motorizzazione Civile
Loro Sedi

Ai Centri Prova Autoveicoli
Loro Sedi

All'Assessorato ai Trasporti
della Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 9 - Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 Trento

Alla Provincia Autonoma di
Bolzano Alto Adige – Rip.ne 38
Via Crispi, 8 – Bolzano

e, p.c. Alla Direzione Generale del P.R.A.
Via Marsala, 8 - 00185 Roma

All'UNASCA

Piazza Marconi, 25 - 00154 Roma

Alla CONFEDERTAAI

Via Laurentina, 569 – 00143 Roma

European Commission

Directorate General for Energy and Transport

Directorate E – Inland Transport – Road safety

B-1049 Bruxelles - BELGIUM

OGGETTO: Nazionalizzazione di veicoli di provenienza comunitaria con documenti di circolazione provvisori conformi alla direttiva 1999/37/CE.

Diversi UMC hanno segnalato a questa Sede la presentazione per l'immatricolazione in Italia di veicoli già circolanti in altro paese della Comunità e da questo dotati, a seguito della radiazione per esportazione, di documenti provvisori conformi alla direttiva 1999/37/CE.

Attualmente le segnalazioni riguardano prevalentemente veicoli provenienti dalla Germania, per cui vengono presentati per la nazionalizzazione "Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)" provvisori, che, in alcuni casi, risultano già scaduti anche perché rilasciati con validità di pochi giorni.

Il caso in oggetto va esaminato anche in relazione alla recente comunicazione interpretativa della Commissione n. 2007/C68/04 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 68 del 24.03.2007) che, sostituendo la n. 98/C143/04, ha aggiornato agli ultimi sviluppi del diritto comunitario le indicazioni relative alle procedure per il trasferimento intracomunitario dei veicoli.

Tenuto conto di quanto sopra si comunica che il documento di circolazione provvisorio, conforme alla direttiva 1999/37/CE, rilasciato da un paese della UE per l'esportazione di un veicolo già immatricolato nel proprio territorio, è da assumere quale documento di base ai fini

della reimmatricolazione in Italia, anche quando sia scaduto il periodo di validità eventualmente previsto ai fini del trasferimento su strada.

Si evidenzia, al riguardo, che la carta di circolazione deve indicare, alla voce contraddistinta dal codice comunitario (B), di cui alla direttiva 1999/37/CE, la data della prima immatricolazione. Nel caso in cui questo non fosse verificato e, comunque ove sorgessero dubbi anche di altra natura sul contenuto della documentazione d'origine, codesti Uffici potranno direttamente contattare l'Autorità estera interessata agli indirizzi di posta elettronica forniti in allegato alla circolare prot. n. 5239M362 del 03.12.2004, per i chiarimenti del caso.

Le disposizioni della presente hanno piena efficacia anche per i veicoli già circolanti nello Spazio economico europeo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini)

VR